



NEWS Euroconference

Edizione di martedì 14 Novembre 2023

CASI OPERATIVI

Applicazione del regime forfettario con efficacia retroattiva
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Beni strumentali 4.0: adempimenti in scadenza il prossimo 30.11.2023
di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale delle persone fisiche: in arrivo importanti novità
di Marco Bargagli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione mediante scorpo quale strumento per creare la holding o la subholding
di Ennio Vial

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'istanza di rimborso post adesione, per un credito relativo ad imposte precedentemente versate e non più dovute
di Gianfranco Antico

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'Impatto crescente dell'Intelligenza Artificiale negli studi professionali
di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Applicazione del regime forfettario con efficacia retroattiva

di Euroconference Centro Studi Tributari



L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 460/E/2022 ha certificato l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il regime agevolativo del rientro dei cervelli (lavoratori autonomi) dopo aver optato per il regime forfettario.

Un soggetto è rientrato in Italia nel luglio del 2022 e pur non essendo iscritto all’Aire ha tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori rimpatriati. Nel periodo di imposta 2022 ha aderito al regime forfettario poi, a seguito del superamento della soglia dei 65.000 euro (rapportati in proporzione ai giorni di esercizio dell’attività), è passato al regime ordinario (a partire dal 1° gennaio 2023).

È possibile aderire con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al regime agevolato del rientro dei cervelli con l’abbattimento della base imponibile al 30%, di cui al D.L. 34/2019 in vigore dal 1° maggio 2019 previsto per i soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Beni strumentali 4.0: adempimenti in scadenza il prossimo 30.11.2023

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

Mix di adempimenti in scadenza il prossimo **30.11.2023**. I soggetti che hanno **effettuato investimenti in beni 4.0 nel periodo d'imposta 2022** devono effettuare un'**apposita comunicazione al Mimit** (ex Mise), volta al monitoraggio dell'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative in argomento; la scadenza coincide con il **termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi**.

Il modello di comunicazione, approvato con il **decreto direttoriale 6.10.2021**, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesso in formato elettronico **tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it**, secondo gli schemi disponibili sul sito del Mimit e nell'allegato 1 del citato decreto direttoriale 6.10.2021.

La comunicazione va trasmessa entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi **riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti** ricadenti nell'ambito della disciplina di cui all'[articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020](#). Pertanto, **entro il prossimo 30.11.2023** occorre trasmettere la **comunicazione** riguardante i seguenti **investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2022**:

- Investimenti in **beni strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A** alla L. 232/2016, quali:
 - **beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti**, di cui al **primo gruppo allegato A** (es. macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
 - **sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**, di cui al **secondo gruppo allegato A** (es. sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
 - **dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0**, di cui al **terzo gruppo allegato A** (es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni



ergonomiche).

- **Investimenti in beni strumentali immateriali, di cui all'[allegato B](#) alla L. 232/2016 (es. software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).**

Si ricorda che esistono analoghe comunicazioni per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica ed il credito d'imposta formazione 4.0: l'eventuale mancato invio del modello di comunicazione **non determina, comunque, effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria** della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Per quanto riguarda, invece, il **modello Redditi 2023**, occorre indicare i dati relativi ai **crediti d'imposta maturati nel corso dell'anno 2022**. In particolare, nella **sezione I** del **quadro RU** occorre esporre i **seguenti codici credito con riferimento ai beni 4.0**:

- “**2L**” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali, di cui [all'articolo 1, comma 1057 e/o 1057-bis, L. 178/2020](#) (**beni materiali di cui all'[allegato A](#) alla L. 232/2016**). In tal caso, il credito d'imposta spettante è utilizzabile **a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni**; per la compensazione tramite il modello F24 occorre utilizzare il **codice tributo 6936**.
- “**3L**” per gli investimenti in **beni strumentali nuovi immateriali** di cui [all'articolo 1, comma 1058, Legge 178/2020](#) (**beni immateriali di cui all'[allegato B](#) alla L. 232/2016**). Anche in questo caso, il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni; per la compensazione tramite il modello F24, occorre utilizzare il **codice tributo 6937**.

Si segnala che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, nella sezione I del quadro RU del Modello Redditi vanno indicati **anche i dati degli investimenti effettuati oltre il termine del periodo d'imposta 2022 ed entro il 30.11.2023**, per i quali **entro il 31.12.2022** è stato effettuato l'**ordine vincolante** e sia stato **versato l'acconto del 20 % del prezzo di acquisto**.

Inoltre, nella **sezione IV**, del Modello redditi vanno **compilati i righi RU130 e RU140** nei quali indicare, rispettivamente, gli **investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2022** e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, ma **entro il 30.11.2023** (30.6.2023 per il credito 3L), per i quali entro il 31.12.2022 è stato effettuato l'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del **20 % del prezzo di acquisto**.

Esemplificando, l'impresa Alfa Srl ha acquistato nel 2022 un **macchinario 4.0** (consegna ed interconnessione avvenuta entro lo scorso 31.12.2022) del valore di euro 120.000, utilizzando la prima quota spettante (euro 16.000) del credito maturato nel 2022 (euro 120.000 x 40% = euro 48.000). In tal caso, l'impresa Alfa Srl dovrà **compilare la sezione I del quadro RU** (Redditi SC 2023) come segue.



SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d'imposta spettante							Codice credito 1 2 L
	Credito beni materiali 4.0							
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui)	1 48.000	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							7 16.000 ,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e conto)	IVA (Saldo)	IRES (Conti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
RU8	Credito d'imposta reversato							,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)							Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							Vedere istruzioni 1 2 32.000 ,00

Inoltre, nella **sezione IV** del **quadro RU** del Modello redditi SC andrà compilato il **rigo RU130** come illustrato di seguito.

RU130	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B				
		1 Beni materiali	2 Beni immateriali	3 Strumenti tecnologici sw	4 Investimenti allegato A	5 Investimenti allegato B
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 120.000 ,00	5 ,00
		6 Investimenti primo gruppo allegato A	7 Investimenti secondo gruppo allegato A	8 Investimenti terzo gruppo allegato A	9 Investimenti allegato B	10 Interconnessione
		11 120.000 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00

Infine, nel **rigo RU150** i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti ad indicare i [**dati relativi ai titolari effettivi dei fondi**](#), ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale delle persone fisiche: in arrivo importanti novità

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

Investimenti esteri tra società e stabile organizzazione

Scopri di più



L'[articolo 2 Tuir](#), rubricato soggetti passivi, contempla la normativa sostanziale di riferimento che consente di **individuare la residenza fiscale delle fisiche**.

In merito, il legislatore ha fissato **un criterio di carattere formale** (ossia l'iscrizione all'anagrafe delle popolazioni residenti in Italia) e **due criteri sostanziali** (domicilio e residenza ex [articolo 43 cod. civ.](#)).

Attualmente, per **espressa disposizione normativa**, “*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile*”.

Il domicilio è definito dall'[articolo 43, comma 1, cod. civ.](#), come “*il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*”.

Prendendo spunto dalla **prassi amministrativa** ([circolare 304/E/1997](#)), “*La locuzione affari ed interessi di cui al citato art. 43, comma 1, deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari* (Cass. 26 ottobre 1968, n. 3586; 12 febbraio 1973, n. 435); sicché la determinazione del domicilio va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denuncino la presenza in un certo luogo di tale complesso di rapporti e il carattere principale che esso ha nella vita della persona (Cass. 5 maggio 1980, n. 2936). [...]. da ciò discende che deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia”.

Di contro, **la residenza** viene definita dal citato documento di prassi come “*il luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”.

Nello specifico, “**affinché sussista il requisito dell'abitudine della dimora**, non è necessaria la continuità o la definitività (cfr. Cass. 29 aprile 1975, n. 2561; Cass. S.U. 28 ottobre 1985, n. 5292).



Cosicché l'abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr. Cass. 14 marzo 1986, n. 1738)".

Il nostro ordinamento giuridico contiene anche alcune disposizioni **finalizzate a contrastare la fittizia residenza all'estero della persona fisica** che si è trasferita in un Paese a fiscalità privilegiata, invertendo l'onere della prova che viene così posto a carico del contribuente ispezionato.

Infatti, a norma dell'[articolo 2, comma 2-bis, Tuir](#), si considerano altresì residenti, **salvo prova contraria**, i cittadini italiani **cancellati dalle anagrafi della popolazione residente** e trasferiti in paradisi fiscali.

In buona sostanza, se il soggetto passivo è immigrato in un **paradiso fiscale di cui alla "black list" approvata con D.M. 4.5.1999** (recante disposizioni per l'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato per le persone fisiche) lo stesso, **salvo prova contraria, sarà considerato fiscalmente residente in Italia**.

Con il precipuo scopo di fornire, a titolo esemplificativo, gli elementi che **consentono di superare la presunzione legale relativa in rassegna** il Ministero delle Finanze, con la **circolare n. 140/E/1999** ha indicato:

- la sussistenza della **dimora abituale** nel paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;
- l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti **scolastici** o di formazione del paese estero;
- lo **svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo**, stipulato nello stesso paese estero ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
- la **stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali**, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione;
- la **movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie** nel paese estero da e per l'Italia;
- le **fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono** e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero;
- l'**assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione, di società, ecc.**
- l'**assenza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.**

A livello internazionale, **l'articolo articolo 4, par. 2 del modello di convenzione Ocse** prevede che **una persona fisica** residente di due Stati contraenti è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una **abitazione permanente**.



Inoltre, se il contribuente **ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati**, lo stesso sarà considerato residente dello Stato nel quale le sue **relazioni personali ed economiche sono più strette**.

Di contro, se non si può determinare lo Stato nel quale il contribuente **ha il centro dei suoi interessi vitali**, o se la persona non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui **soggiorna abitualmente**.

Se la persona fisica **soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti** o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la **nazionalità**.

Infine, se il soggetto passivo ha **la nazionalità di entrambi gli Stati**, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno risolvere **la questione di comune accordo**.

Ciò posto, illustriamo le **importanti proposte di modifica** che potrebbero, ove confermate, **cambiare i criteri di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche**.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti **definitivamente approvato la bozza del decreto recante le disposizioni in materia di fiscalità internazionale** e, segnatamente, anche quelle previste in materia di **residenza fiscale delle persone fisiche**.

Nello specifico, il legislatore intende **modificare l'attuale formulazione** dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), proponendo la seguente nuova formulazione: **Residenza delle persone fisiche** – 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi **si considerano residenti** le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, **considerando anche le frazioni di giorno**, hanno il **domicilio o la residenza** nel territorio dello Stato **ovvero che sono ivi presenti**. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, **per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona**. **Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente**.”.

In estrema sintesi, il criterio dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente non costituirà più una **presunzione assoluta di residenza in Italia**, assumendo invece la natura di **“presunzione legale relativa”** che, come tale, ammetterà la pertinente **prova contraria**.

Inoltre, per effetto delle modifiche, il **domicilio della persona fisica** sarà identificato come il luogo in cui, per la **maggior parte del periodo d'imposta, si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente**, aggiungendosi a quello della **presenza fisica nel territorio dello Stato** e considerando anche le **frazioni di giorno**.

In definitiva, le **proposte di modifica** sono così articolate:



- permangono i criteri **civistici di individuazione della residenza, ai sensi dell'articolo 43 cod. civ.;**
- tali criteri dovranno essere accertati **per la maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni ossia 184 in caso di anno bisestile);
- viene fornita una nuova **definizione di domicilio**;
- ai fini del calcolo della permanenza in Italia, saranno considerate **anche le frazioni di giorno.**



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione mediante scorporo quale strumento per creare la holding o la subholding

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Casi pratici di conferimenti di partecipazioni: come creare la holding

Scopri di più

Abbiamo già avuto modo di descrivere in [precedenti interventi](#) l'operazione di **scissione mediante scorporo**, ed abbiamo già affrontato anche il tema dell'utilizzo dell'operazione per creare [la holding o la subholding](#).

Riportiamo il nuovo [articolo 2506.1, comma 1, cod. civ.](#), per comodità.

La novellata disposizione prevede che *“Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”*.

Proviamo a valutare l'operazione per la creazione della holding. Da un punto di vista visivo, l'operazione si sviluppa come un **conferimento di azienda**: la società conferitaria / beneficiaria risulta posseduta integralmente dalla conferente/scissa.

Un primo limite della scissione mediante scorporo (rispetto al conferimento) è rappresentato dal fatto che alla società beneficiaria può essere **assegnato solo una parte del proprio patrimonio**. Non siamo, quindi, in grado di far sì che all'esito dell'operazione la scissa si configuri come una holding pura che detiene esclusivamente partecipazioni. Tuttavia, volendo anche valorizzare la previsione normativa, senza, quindi, degradarla ad una mera indicazione del fatto che la scissione deve essere parziale, dobbiamo accettare l'idea di **lasciare alla scissa qualche bene** (al limite anche solo uno). Non vi sono elementi ostativi nel riconoscere che può essere attribuito anche il 99,99% del patrimonio alla società beneficiaria. **Se la società detiene degli immobili**, l'occasione è utile **per lasciarli nella scissa**.

Sempre nella scissione mediante scorporo (rispetto al conferimento di azienda), la **beneficiaria deve essere neocostituita** e deve essere **interamente posseduta dalla scissa**: si tratterà, comunque, di una **operazione poco appetibile dal punto di vista gestionale amministrativo**, in quanto si costringe l'imprenditore ad operare con una società operativa di nuova costituzione (analogamente al conferimento).



Ragionevolmente, in questi casi, potrà essere preferibile valutare una somma di operazioni consistenti nella **scissione classica del ramo immobiliare**, seguita da un successivo conferimento delle quote della società operativa nella beneficiaria immobiliare.

Veniamo, invece, al caso dell'utilizzo della scissione mediante scorporo per la creazione della subholding.

In questo caso vengono meno i problemi amministrativo/operativi, poiché trattasi di trasferire solo delle partecipazioni. Quindi, l'operazione potrebbe diventare più fluida ed appetibile.

Rimangono, anche in questo caso, i **due requisiti da rispettare** illustrati in precedenza:

- la **sub holding deve essere una Newco** interamente partecipata dalla top holding (società scissa);
- il **trasferimento del patrimonio** dalla scissa alla beneficiaria deve **essere parziale**.

In relazione al primo aspetto, non vi sono particolari osservazioni da fare. La condizione non appare in alcun modo limitante. Forse la seconda risulta un po' più fastidiosa. Abbiamo tuttavia rilevato che è sufficiente lasciare dei beni, seppur modesti, nel patrimonio della scissa.

La scissione, in questi casi, si pone come una **alternativa al conferimento** di partecipazioni, di cui all'[articolo 175, comma 1, Tuir](#). L'operazione di scissione non può essere soggetta alla norma antiabuso prevista dall'[articolo 175, comma 2, Tuir](#), secondo cui *“Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87”*.

In sostanza, ipotizzando per semplicità che le partecipazioni oggetto di conferimento o di scissione con assegnazione alla beneficiaria siano relative a una società operativa ed una società immobiliare, le operazioni di conferimento o di scissione trasformerebbero una **partecipazione non pex** (ossia quella nella società immobiliare) in una **partecipazione pex** (la nuova subholding) sul presupposto, ovviamente, che **l'immobiliare valga meno dell'operativa**.

Se si implementa il conferimento, in relazione all'immobiliare **si dovrà applicare il realizzo a valore normale dell'articolo 9 Tuir**, giusta la previsione del citato [articolo 175, comma 2, Tuir](#), mentre nella scissione la previsione non opera.

Posso, quindi, **preferire la scissione mediante scorporo**, in quanto prescinde dalla norma antiabuso specifica. Questo è certamente un profilo di vantaggio, poiché si realizza la riorganizzazione in neutralità fiscale. Ovviamente, non si può escludere che una cessione della subholding da parte della top holding in tempi ristretti, possa far operare la **norma antiabuso generale** di cui all'articolo 10 bis Statuto del contribuente.



Tabella n. 1 – la scissione mediante scorporo come strumento per creare la holding

	Creazione della holding	Creazione della subholding
Attribuzione parte del proprio patrimonio	La scissa deve conservare qualche bene seppure marginale come valore.	
Caratteristiche della beneficiaria	Newco interamente posseduta dalla scissa.	
Norma antiabuso di cui all' articolo 175, comma 2, Tuir	Non rilevante	Non applicabile



ISTITUTI DEFLATTIVI

L'istanza di rimborso post adesione, per un credito relativo ad imposte precedentemente versate e non più dovute

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

[Scopri di più](#)

È di particolare interesse la recente ordinanza **n. 19577/2023** della Corte di Cassazione che, pur affrontando la nota tematica del rimborso delle imposte all'esito della definizione dell'atto in adesione, ci consente di vedere la problematica sotto **un'angolatura diversa**.

La questione approdata davanti ai giudici di Piazza Cavour investe la **richiesta di rimborso** avanzata da una società per la somma di euro 22.552, in conseguenza dell'accertamento con adesione precedentemente redatto.

In sede di adesione, la stessa società aveva concordato con l'Agenzia delle entrate **l'appostamento di una sopravvenienza passiva, non già nell'esercizio 2008, ma in quelli del 2004 e del 2005, compensando peraltro la maggior imposta scontata fino a concorrenza del debito d'imposta corrente**, pari ad euro 121.048, laddove la maggior imposta corrisposta negli anni 2004 e 2005 era di euro 143.600.

L'Agenzia delle entrate negava l'istanza di rimborso per la differenza di euro 22.552, poiché la rinuncia prestata dalla contribuente in sede di definizione della procedura d'accertamento **ostava al rimborso di tale differenza**.

La C.T.P. respingeva il ricorso avverso il suddetto diniego e, in sede di appello, la C.T.R. confermava la pronuncia di primo grado.

Ricorre in Cassazione la contribuente in quanto, a suo giudizio, la C.T.R. avrebbe errato nell'applicazione di tali norme, in virtù del fatto che, pur avendo ovviamente rinunciato a chiedere il rimborso delle somme oggetto di compensazione, rimaneva comunque il diritto di chiedere il rimborso della citata eccedenza.

Per gli Ermellini, la giurisprudenza “è ferma nel ritenere il diritto al rimborso delle imposte che risultano versate in eccedenza, allorché l'accertamento (anche con adesione, cfr. Cass. 03/02/2021, n. 2420) divenga definitivo nell'imputare un determinato costo (o nella specie una sopravvenienza passiva) ad un esercizio diverso da quello originariamente indicato dal contribuente. Altrettanto



*ferma è la giurisprudenza nel ritenere che la **definizione con adesione determina la fissazione del quantum debatur** ed alla parte contribuente non resta che eseguire l'accordo stesso (Cass. 30/06/2006, n.15170)".*

Nel caso di specie, le parti hanno concordato circa l'esercizio di corretta imputazione della sopravvenienza passiva, procedendo alla **compensazione dell'imposta** (a quel punto non dovuta) versata in eccesso in annualità precedenti, con quella dovuta per l'annualità oggetto di accertamento (2008).

Pur essendo pacifico fra le parti che in sede di accertamento con adesione vi sia stata rinuncia a richiedere il rimborso delle imposte compensate (*"con la firma del presente atto di adesione, rinuncia espressamente a chiedere il rimborso delle imposte compensate, con istanza già presentata o da presentarsi"*), per la Corte è altrettanto evidente che tale patto vale proprio per **le imposte oggetto di compensazione**, ovvero l'importo di euro 121.048, pari all'imposta dovuta per l'anno 2008. Nessun accordo specifico è intervenuto per la **differenza**, oggetto di istanza di rimborso.

Per i massimi Giudici tale differenza risulta quindi legittimamente richiesta in virtù dei principi regolatori della materia, e *"del resto da elementari principi della ripetizione dell'indebito...risulterebbero violati legittimando un indebito arricchimento"*.

Di scarsa attinenza è stata ritenuta, invece, la giurisprudenza invocata dalla difesa erariale, secondo cui *"una volta che l'accertamento sia stato definito con adesione, e la definizione sia perfezionata con il versamento delle somme dovute, è da escludersi che il contribuente conservi la facoltà di proporre istanza di rimborso di quanto a suo avviso versato in eccedenza ..."* (Cassazione n. 29587/2011), in quanto tale pronuncia **attiene "al ripensamento del contribuente per le somme che abbia versato a seguito dell'accordo e dovute in virtù dello stesso, non – come nella specie – alle somme che a quel punto risultano dovute proprio a seguito dell'accordo, che imputa la sopravvenienza ad un esercizio differente, e che non discendono dalla definizione della pretesa, ma dal formarsi, proprio a causa dell'accordo, di un credito per imposte precedentemente versate e a quel punto non più dovute"**.

Le conclusioni cui è giunta la Corte – **rimborso della differenza non compensata** – si inseriscono in quel filone giurisprudenziale che sta aprendo una serie di **varchi**.

Se è vero che una volta rideterminato il reddito imponibile in sede di adesione non possono essere accolte istanze di rimborso afferenti all'annualità definita – perché ciò altererebbe la misura della base imponibile concordata fra le parti – **la stessa Corte di Cassazione** ha riconosciuto la possibilità di richiedere il rimborso a seguito della **diversa qualificazione del rilievo** in sede di adesione (sentenza n. 11537/2022), ovvero per **motivi diversi** da quelli relativi all'accordo raggiunto (**sentenza n. 16104/2022**), dove il rimborso ha ad oggetto l'Iva a credito scaturente da fatture di acquisto per le ristrutturazioni degli immobili locati di sua proprietà; laddove l'accertamento con adesione si riferiva all'Iva a debito derivante da accertamenti induttivi del reddito e del volume di affari realizzati, così che *"L'irretrattabilità*



dell'accertamento dell'iva a debito non implica quindi quella dell'iva a credito").



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'Impatto crescente dell'Intelligenza Artificiale negli studi professionali

di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners

Consulenza specialistica per lo studio professionale

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

[SCOPRI DI PIÙ →](#)

Quando abbiamo affrontato questo argomento in un precedente articolo del 2018, l'intelligenza artificiale e la robotizzazione stavano appena iniziando a fare il loro ingresso nei più grandi studi legali e di commercialisti esteri; quasi nessuno conosceva Chat GPT.

Cinque anni dopo, la situazione è radicalmente cambiata, l'intelligenza artificiale (IA) è cresciuta in maniera esponenziale in termini di capacità e accessibilità. Non è più un prodotto esclusivo per professionisti tecnologici o grandi corporazioni: oggi chiunque può usufruire di potenti IA direttamente dal proprio smartphone per attività quotidiane, e per di più a costi irrisoni se non addirittura gratuitamente. Anche per quanto riguarda le applicazioni professionali, soluzioni una volta appannaggio dei "giganti" stranieri stanno facendo il loro ingresso anche negli studi italiani di più grandi dimensioni. Le stesse *software house* collaborano con loro per sviluppare soluzioni scalabili e commercializzabili, alcuni studi hanno già IA "allenate" in funzione.

L'intelligenza artificiale è ormai una realtà che non può essere ignorata. Ignorarla significherebbe mettere a rischio la propria competitività in un mercato sempre più esigente.

Come spesso ripetuto, **delegando i compiti ripetitivi e analitici si liberano tempo e risorse per concentrarsi su altri aspetti della professione, che richiedono un'alta competenza intellettuale e interpersonale.** Questi "compiti ad alto valore aggiunto" includono, ad esempio, la consulenza strategica con i clienti, dove l'esperienza e il giudizio umano sono fondamentali per fornire soluzioni personalizzate. Allo stesso modo, la pianificazione strategica di business richiede una comprensione profonda del contesto di mercato, qualcosa che ancora non può essere completamente affidata a un algoritmo. **Questi compiti sono generalmente più remunerativi e offrono un maggiore valore sia per il professionista sia per il cliente,** contribuendo in modo significativo alla crescita e al successo dello studio professionale.



Ma cosa può fare una IA, in concreto, all'interno di uno studio legale o di commercialisti?

Innanzitutto, il termine “intelligenza artificiale” spesso viene utilizzato in modo generico, ma è importante capire a cosa ci si riferisca, in particolare distinguere tra **Natural Language Processing** (NLP) e **Machine Learning** (ML), due delle specializzazioni più rilevanti per gli studi professionali.

L’NLP (oggi ChatGPT è il più noto esempio) ha mostrato notevoli capacità nell’automazione di attività legate alla documentazione e nella generazione di contenuti testuali. È la forza trainante dietro chatbot avanzati, che possono gestire interazioni con i clienti, comprendere le richieste e fornire risposte in tempo reale, spesso indistinguibili da un operatore umano. Questo libera i professionisti da compiti routinari, consentendo loro di focalizzarsi su questioni più complesse e di maggiore valore aggiunto.

Il *Machine Learning* [continua a leggere qui](#)